

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1323-A

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE BRICCARELLO)

Comunicata alla Presidenza l'11 dicembre 1995

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GENNAIO 1995

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
della 2 ^a Commissione permanente	»	5
della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge d'iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - La Commissione propone un testo che, mantenendo l'impianto complessivo del disegno di legge, vi aggiunge alcune importanti disposizioni.

Nell'articolo 1, si conferma l'istituzione della sezione consultiva del Consiglio di Stato per gli atti normativi, ma si escludono i riferimenti ai disegni di legge e agli schemi dei decreti legislativi, ritenendosi preferibile considerare gli atti normativi in generale: si è valutata con perplessità, in proposito, la possibile sovrapposizione sostanziale di una consultazione tecnica al procedimento di formazione, nella fase propositiva o in quella definitiva, degli atti normativi di livello primario derivante in particolare dal parere obbligatorio sugli schemi di decreto legislativo.

Con l'articolo 2 si introduce un principio di separazione e rotazione personale nelle attività giurisdizionale e consultiva dei consiglieri di Stato, per assicurare la massima autonomia di valutazione in entrambe le sedi, disponendosi di conseguenza circa la composizione dell'adunanza generale.

Vi si prevede, inoltre, l'applicazione ai magistrati dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato delle norme sull'obbligo di astensione, contenute nell'articolo 51 del codice di procedura civile.

Mentre sull'articolo 3 la Commissione non propone modifiche, l'articolo 4 è riformulato integrando il comma 1 anche in riferimento ai dirigenti che operano presso i tribunali amministrativi regionali, corrispondentemente riducendo da sessanta a cinquanta unità l'incremento dei magistrati dei tribunali amministrativi regionali, previsto nel disegno di legge. Nel comma 2, inoltre, si aggiunge una lettera c), che contiene la riserva di una quota pari al 50 per cento dei posti messi a concorso per la nomina a consigliere di Stato, a favore dei magistrati dei tribunali amministrativi regionali, che

risultino idonei in ciascun concorso. Con una ulteriore disposizione aggiuntiva (nuovo comma 3), si prevede anche, in sede di prima applicazione, la copertura di una parte dei posti incrementali (ex comma 1) che si realizza, quanto all'organico del Consiglio di Stato, mediante immissione in ruolo di quattro candidati risultati idonei nei concorsi del 1994 e del 1995 (i soli ai quali, allo stato, potrebbe applicarsi la disposizione).

Nell'articolo 5, è inserita una disposizione integrativa (comma 3) del nuovo articolo 19-bis della legge n. 186 del 1982, con la quale si prevede che i magistrati che chiedono di tornare nel ruolo dei tribunali amministrativi regionali dopo la nomina a consigliere di Stato, possono successivamente rientrare, a domanda, nei ruoli del Consiglio di Stato, senza che si producano vacanze nei ruoli dei magistrati dei tribunali amministrativi regionali.

La Commissione propone di sopprimere l'articolo 5, che rende permanente il regime, già sperimentato, di accelerazione nella progressione in carriera sia dei magistrati dei tribunali amministrativi regionali alle qualifiche iniziali che degli avvocati dello Stato ai primi livelli retributivi, senza effetti sui ruoli di anzianità.

Si propongono quindi alcuni articoli aggiuntivi. L'articolo 6 consente ai funzionari della nona qualifica in servizio presso le magistrature amministrative, già adibiti a funzioni dirigenziali, di partecipare a un concorso riservato, nei limiti delle vacanze di organico, per l'accesso alla qualifica dirigenziale.

L'articolo 7 prescrive l'incompatibilità con lo status di magistrato (ordinario, militare, amministrativo e contabile), di una serie di incarichi extra istituzionali, con particolare riferimento a quelli arbitrali e di collaudo. Restano escluse dal divieto le attività

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di insegnamento, sottoposte a regime autorizzatorio.

Con l'articolo 8 si introduce un regime transitorio, fino a una normativa organica in materia, che stabilisce un limite quantitativo ai collocamenti fuori ruolo non obbligatori *ex lege*, sia per i consiglieri di Stato (15 per cento dell'organico), sia per i magi-

strati dei tribunali amministrativi regionali (10 per cento dell'organico)

Si segnala, infine, che la copertura finanziaria disposta con l'articolo 6 risulta eccessiva rispetto al fabbisogno complessivo desumibile dal testo della Commissione, che non comprende l'*ex* articolo 5.

BRICCARELLO, *relatore*

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore: RUSSO)

5 aprile 1995

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole. Tuttavia, con riferimento all'articolo 1 (sezione consultiva per gli affari normativi) si segnala l'opportunità di chiarire la portata del comma 2 in relazione alla obbligatorietà o meno del parere sugli schemi dei decreti legislativi. Si ipotizza, al riguardo la seguente formulazione:

«2. Sono assegnati alla sezione i disegni di legge per i quali il Governo chieda il parere del Consiglio di Stato, nonchè gli schemi dei decreti legislativi e quelli degli altri atti normativi per i quali il parere del Consiglio di Stato è prescritto per legge o è richiesto facoltativamente dall'amministrazione...».

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge

(Estensore: **PODESTÀ**)

4 aprile 1995

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta nel presupposto che le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 4 non diano luogo ad incrementi di organico.

su emendamenti

(Estensore: **MANTOVANI**)

13 giugno 1995

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta ad eccezione che sugli emendamenti 1.1, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 2.0.1 (limitatamente al comma 1), 3.4, 3.10, 3.7, 5.1, 5.7, 5.8, 5.0.2, 5.0.5 (nuovo testo), 5.0.10, 5.0.14, 5.0.15, 5.0.17, 5.0.12 (limitatamente all'ultimo periodo), 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3 e 6.0.4, sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprime altresì parere di nulla osta sugli emendamenti 3.8 e 3.9 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia precisato che da essi non deriva il fatto di mettere posti a concorso oltre il numero delle vacanze determinatesi, sull'emendamento 5.0.1 a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che sia specificato che il concorso riservato ivi previsto può svolgersi solo nei limiti dell'organico in essere e sull'emendamento 5.9, a condizione, ai sensi della citata norma costituzionale, che in esso sia inserito un inciso che preveda il mantenimento dell'organico complessivo esistente.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: DUJANY)

18 luglio 1995

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi ad eccezione che su quelli 5.0.18 e 5.0.19, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

(Sezione consultiva per gli affari normativi)

1. È istituita la sezione consultiva del Consiglio di Stato per gli atti normativi.

2. Sono assegnati alla sezione i **disegni di legge per i quali il Governo chiede il parere del Consiglio di Stato, gli schemi dei decreti legislativi, nonché quelli degli altri atti normativi** per i quali il parere del Consiglio di Stato è prescritto per legge o è richiesto facoltativamente dall'amministrazione. La sezione esamina altresì, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, gli schemi di normative dell'Unione europea.

3. Il presidente del Consiglio di Stato può assegnare alla sezione di cui al presente articolo la trattazione di ulteriori affari.

4. Il parere del Consiglio di Stato è sempre reso in adunanza generale per gli atti aventi forza e valore di legge e per i regolamenti governativi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Sezione consultiva per gli affari normativi)

1. *Identico.*

2. Sono assegnati alla sezione gli atti normativi per i quali il parere del Consiglio di Stato è prescritto per legge o è richiesto facoltativamente dall'amministrazione. La sezione esamina altresì, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, gli schemi di normative dell'Unione europea.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Art. 2.

(Assegnazione a sezioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato)

1. Il presidente del Consiglio di Stato adotta misura atte a garantire la non contestuale assegnazione dei consiglieri a sezioni consultive e giurisdizionali nonché a predeterminare la durata dell'assegnazione.

2. Si applicano ai consiglieri di Stato ed ai magistrati dei tribunali amministrativi regionali le disposizioni di cui

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del Governo)

Art. 2.

(Nuove sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali)

1. All'articolo 1, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dopo la parola: «Sicilia» sono aggiunte le seguenti: «Piemonte, Veneto, Toscana, Sardegna».

Art. 3.

(Organico della magistratura amministrativa)

1. Nella tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è aumentato di tre unità; quello dei consiglieri di Stato di venti unità; quello dei magistrati amministrativi regionali di sessanta unità.

2. All'articolo 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 1), le parole: «in ragione della metà» sono so-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

all'articolo 51 del codice di procedura civile. Il consigliere di Stato che abbia trattato un singolo affare in sede consultiva o giurisdizionale non può successivamente trattarlo, rispettivamente, in sede giurisdizionale o consultiva.

3. L'articolo 3 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. (Adunanza generale) - 1. L'adunanza generale si compone di tutti i magistrati componenti le sezioni consultive, e di cinque magistrati, dei quali almeno un presidente, per ciascuna delle sezioni giurisdizionali, nominati all'atto dell'assegnazione dalle sezioni».

Art. 3.

*(Nuove sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali)**Identico.*

Art. 4.

(Organico della magistratura amministrativa)

1. Nella tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è aumentato di tre unità; quello dei consiglieri di Stato di venti unità; quello dei magistrati amministrativi regionali di cinquanta unità. Nella tabella B allegata alla medesima legge n. 186 del 1982, il numero dei dirigenti è complessivamente incrementato di sette unità di cui: tre dirigenti generali, di livello C, da assegnarsi al Consiglio di Stato; quattro dirigenti da assegnarsi ai tribunali amministrativi regionali di cui all'articolo 3.

2. *Identico.*

a) *identica;*

(Segue: Testo del Governo)

stituite dalle seguenti: «in ragione di un quarto»;

b) al primo comma, numero 3), le parole: «in ragione di un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «in ragione della metà».

3. La copertura dei posti che si renderanno disponibili per il concorso di cui all'articolo 19, primo comma, numero 3), della legge 27 aprile 1982, n. 186, per effetto degli aumenti di organico delle qualifiche di presidente di sezione e di consigliere di Stato di cui al comma 1, nonché quella dei posti aumentati nell'organico dei magistrati amministrativi regionali, sarà effettuata distribuendo i posti stessi, ai fini dell'inserimento nei rispettivi bandi di concorso, in tre annualità.

Art. 4.

(Passaggi di ruolo)

1. Nella legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

«Art. 19-bis. - 1. Salve le disposizioni relative al conferimento della qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato, i consiglieri di Stato, nominati presidenti di tribunale amministrativo regionale, ed i consiglieri di tribunale amministrativo regionale, nominati consiglieri di Stato ai sensi dell'articolo 19, primo comma, numero 1), sono restituiti, a domanda, al ruolo di provenienza.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

b) identica;

c) al primo comma, numero 3), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I posti messi a concorso sono riservati per il 50 per cento ai magistrati dei tribunali amministrativi regionali che siano risultati idonei».

3. In sede di prima applicazione della presente legge, i posti di cui al comma 1 sono coperti previo utilizzo delle graduatorie concorsuali di merito approvate dal 1° gennaio 1994.

4. Identico.

Art. 5.

(Passaggi di ruolo)

1. Identico:

«Art. 19-bis. - 1. Identico.

(Segue: Testo del Governo)

2. I passaggi di ruolo di cui al comma 1 sono disposti anche in soprannumero, salvo riassorbimento, ed i relativi provvedimenti producono effetti dalla data della domanda. Il magistrato restituito al ruolo di provenienza vi occupa la posizione che avrebbe raggiunto se non ne fosse uscito.

2. I posti che si rendono vacanti nel ruolo dei consiglieri di Stato per effetto dell'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 19-bis, comma 1, della legge 27 aprile 1982, n. 186, introdotto dal comma 1 del presente articolo da parte di magistrati nominati consiglieri di Stato prima della data di entrata in vigore della presente legge, non sono computati ai fini della formazione delle quote di cui all'articolo 19, primo comma, della citata legge n. 186 del 1982, modificato dalla presente legge, e vanno ad incrementare i posti da coprire nel modo previsto dal numero 1) dello stesso comma.

Art. 5.

(Progressione in carriera)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, e all'articolo 1, comma 2, della legge 3 gennaio 1991, n. 3, continuano ad applicarsi ai referendari e primi referendari dei TAR nonché agli avvocati dello Stato alla prima ed alla seconda classe di stipendio, senza modificare i relativi ruoli di anzianità. Ai consiglieri di Stato, di cui all'articolo 19, primo comma, numeri 2) e 3), della legge 27 aprile 1982, n. 186, la cui nomina sia disposta dopo la data di entrata in vigore

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

2. *Identico.*

3. **I magistrati già restituiti al ruolo di provenienza ai sensi del comma 1 possono rientrare, a domanda, nei ruoli del Consiglio di Stato. In tal caso non si producono vacanze nei ruoli dei magistrati dei tribunali amministrativi regionali.»**

2. *Identico.*

Soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

della presente legge, è riconosciuta un'integrazione dell'anzianità nella qualifica pari a quattro anni.

2. L'anzianità nella qualifica dei consiglieri di Stato, di cui alle nomine disposte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è rideterminata ai soli fini giuridici mediante un'integrazione dell'anzianità pari a quattro anni, senza incidere ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, sulla posizione dei magistrati amministrativi regionali che abbiano conseguito la qualifica di consigliere avvalendosi del disposto di cui all'articolo 50, settimo comma, della medesima legge.

3. Non produce alcun effetto ai fini retributivi l'applicazione del comma 2:

a) ai magistrati, nominati consiglieri di Stato ai sensi dell'articolo 19, primo comma, numero 1), della legge 27 aprile 1982, n. 186, che, nella posizione di magistrato amministrativo regionale, abbiano usufruito del beneficio di cui all'articolo 50, settimo comma, della legge stessa, ovvero del beneficio di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 13 luglio 1990, n. 189;

b) ai magistrati che siano stati destinatari del disposto dell'articolo 23, sesto comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186;

c) ai magistrati che per qualifica o per anzianità nella qualifica precedano quelli di cui alle lettere a) e b).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(Accesso alla qualifica dirigenziale)

1. I funzionari direttivi appartenenti alla nona qualifica funzionale in servizio di ruolo presso i tribunali amministrativi regionali e il Consiglio di Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono le funzioni di direzione di uno degli uffici di cui all'articolo 44,

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

comuni primo e settimo, della legge 27 aprile 1982, n. 186, ad essi affidate successivamente alla data del 14 maggio 1982 con provvedimento dell'Amministrazione, possono partecipare ad un concorso riservato, nei limiti delle vacanze di organico, per l'accesso alla qualifica dirigenziale secondo modalità da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del presidente del Consiglio di Stato.

Art. 7.

(Incompatibilità)

1. È incompatibile con lo *status* di magistrato ordinario, militare, amministrativo e contabile far parte di commissioni di collaudo di opere pubbliche e lavori pubblici; espletare incarichi di arbitrato, anche nei casi in cui è parte l'Amministrazione dello Stato, ovvero un'azienda pubblica o un ente pubblico, ivi compresi quelli previsti dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici; far parte di commissioni giudicatrici d'esame e di concorso, fatta eccezione per quelle relative all'accesso e alla progressione in carriera nelle varie magistrature e nell'Avvocatura dello Stato e nelle carriere amministrative delle relative amministrazioni, nonché all'accesso nelle professioni forense e notarile.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è consentito lo svolgimento, su autorizzazione del rispettivo organo di governo, di attività di libero insegnamento privato e di insegnamento universitario e postuniversitario.

Art. 8.

(Collocamenti fuori ruolo)

1. Fino all'adozione di una disciplina organica dei collocamenti fuori ruolo per tutte le magistrature, il numero totale

(Segue: Testo del Governo)

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.000.000.000 per l'anno 1995, in lire 6.000.000.000 per l'anno 1996 ed in lire 11.200.000.000 a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

dei magistrati posti fuori ruolo a qualsiasi titolo non può superare rispettivamente il 15 per cento dell'organico del Consiglio di Stato, ed il 10 per cento dell'organico dei tribunali amministrativi regionali, salvi i casi di collocamento fuori ruolo previsto come obbligatorio dalla legge.

Art. 9.

(Copertura finanziaria)

Identico.